



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

1	Quadro normativo di riferimento	3
1.1	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica	3
1.2	I Soggetti Attivi dei Reati Presupposto (Art.5 del Decreto)	4
1.3	I Reati previsti dal Decreto ("Reati Presupposto") (Art.24 e ss. del Decreto)	4
1.4	I reati commessi all'estero (Art. 4 del Decreto)	5
1.5	L'accertamento del reato e le sanzioni previste dal Decreto	6
1.6	Condizioni di esonero della responsabilità amministrativa dipendente da reato e Linee Guida (Art. 6 e Art. 7 del Decreto)	8
2	Il Modello organizzativo di LEF	10
2.1	Attività di LEF	10
2.2	Il Modello organizzativo di LEF	11
2.3	Destinatari del Modello	11
2.4	Il processo di predisposizione del Modello	12
2.5	La struttura del Modello	13
2.6	Reati Presupposto rilevanti per LEF	15
3	L'Organismo di Vigilanza di LEF	17
3.1	Composizione e requisiti	17
3.2	Nomina e cause di ineleggibilità	17
3.3	Durata dell'incarico e revoca	18
3.4	Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	19
3.5	Flussi informativi riguardanti l'Organismo di Vigilanza	20
3.5.1	Principi generali	21
3.5.2	Flussi informativi periodici che riguardano le attività e le procedure aziendali	22
3.5.3	Gestione delle segnalazioni all'OdV e segnalazioni di condotte illecite in materia di c.d. Whistleblowing	23
3.5.4	Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi direttivi di LEF	25

Sommario



3.5.5	Budget assegnato all'Organismo di Vigilanza	25
3.5.6	Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	26
4	Il Sistema Disciplinare di LEF	27
5	La comunicazione e la formazione sul Modello di LEF	28
6	L'aggiornamento del Modello di LEF	29

1 Quadro normativo di riferimento

1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito il “00” oppure anche solo il **“Decreto”**) il legislatore ha adeguato la normativa italiana alle seguenti convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l’Italia aveva già da tempo aderito:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito **“Ente/i”**). Il Decreto non si applica invece allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1 del Decreto).

La responsabilità amministrativa si aggiunge a quella penale della persona fisica (di seguito **“Soggetto Attivo”**) che ha commesso, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, uno dei reati tassativamente individuati dal Decreto (di seguito anche **“Reato/i Presupposto”**). Tale responsabilità può anche essere definita responsabilità amministrativa dipendente da reato.

La responsabilità dell’Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile, nonché qualora il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia (art. 8 del Decreto).

Inoltre, in base al Decreto, la responsabilità dell’Ente necessita anche dell’accertamento della sua colpa organizzativa, ossia della mancata adozione di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati specificamente indicati nel Decreto da parte dei soggetti Attivi.

1.2 I Soggetti Attivi dei Reati Presupposto (Art.5 del Decreto)

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste nel caso di Reati Presupposto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persona fisica che rientra in una delle seguenti categorie:

- **"Soggetti in posizioni Apicali"** (di seguito "Soggetti Apicali"), ossia i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- **"Soggetti in posizione subordinata"**, ossia soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

L'Ente non risponde se il Soggetto Attivo ha commesso il reato nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 comma 2 del Decreto).

1.3 I Reati previsti dal Decreto ("Reati Presupposto") (Art.24 e ss. del Decreto)

Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di Reati Presupposto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis del Decreto);
- Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto);
- Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto);
- Delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto);
- Reati societari (articolo 25-ter del Decreto);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater del Decreto);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1 del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto);
- Reati di abuso di mercato (articolo 25-sexies del Decreto);

- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (articolo 25-octies del Decreto);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 25-octies.1 del Decreto)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies del Decreto);
- Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies del Decreto);
- Reati ambientali (articolo 25-undecies del Decreto);
- Delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare e tratta di persone (articolo 25-duodecies del Decreto);
- Razzismo e xenofobia (articolo 25-terdecies del Decreto);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-quaterdecies del Decreto)
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- Reati di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto);
- Reati contro gli animali (art. 25-undevicies del Decreto);
- Delitti tentati (art. 26 del Decreto);
- Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale".

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche nel caso in cui chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente e nell'interesse o a vantaggio di esso, abbia trasgredito agli obblighi o ai divieti inerenti a sanzioni interdittive applicabili all'Ente (art. 23 del Decreto).

1.4 I reati commessi all'estero (Art. 4 del Decreto)

Il Decreto con l'art. 4 stabilisce che l'Ente che ha sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati presupposto commessi all'estero, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente deve avere la sede principale in Italia;
- l'Ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale;
- se sussistono i casi e le condizioni indicate al punto precedente, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo;
- il reo al momento dell'esercizio dell'azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve essere stato estradato.

1.5 L'accertamento del reato e le sanzioni previste dal Decreto

La responsabilità amministrativa dipendente da reato da parte dell'Ente viene accertata nell'ambito di un procedimento penale mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo Apicale o Subordinato;
- il sindacato di idoneità sui Modelli adottati.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono riconducibili alle seguenti categorie:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate in tutti i casi in cui venga accertata la responsabilità dell'Ente e vengono assegnate secondo il principio delle "quote" che prevede di:

- 1) stabilire il numero di quote (non inferiore a 100 e non superiore a 1000), in base alla gravità del reato, al grado di responsabilità dell'Ente e all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori reati;
- 2) stabilire l'importo di ciascuna quota (da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00), in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

Solo l'Ente, con il suo patrimonio o con il fondo comune, risponde dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria (art. 27 del Decreto).

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, applicabili esclusivamente nelle ipotesi e per i reati espressamente previsti dal Decreto (art. 13), sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da Soggetti Apicali;
 - da Soggetti Subordinati quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni. In caso di commissione di un Reato Presupposto, la durata e la

tipologia della sanzione viene determinata tenendo conto della sua idoneità a prevenire quel tipo di reato.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà qualora il Reato Presupposto sia commesso nella forma del tentativo (art. 26 comma 1 del Decreto).

Confisca del prezzo o del profitto del reato

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca - anche per equivalente - del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono tuttavia fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto). Tale pubblicazione avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, nonché mediante affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente ed a spese dell'Ente.

1.6 Condizioni di esonero della responsabilità amministrativa dipendente da reato e Linee Guida (Art. 6 e Art. 7 del Decreto)

Il Decreto prevede dei casi in cui la società o l'Ente siano esonerati dalla responsabilità amministrativa quando queste dimostrino che hanno adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati presupposto (Art. 6 comma 1 e Art. 7 comma 1 e 2 del Decreto).

In particolare, qualora il Reato Presupposto sia stato commesso da un Soggetto Apicale l'Ente non risponde se prova che:

- ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "**MOG**") oppure anche "**Modello**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ha nominato un organismo, indipendente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito anche "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**");
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso il Reato Presupposto sia stato commesso da un Soggetto in posizione subordinata l'Ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi è tuttavia esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ai fini di un efficace attuazione del Modello, è necessaria una sua verifica periodica e l'eventuale modifica nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Il Modello deve altresì prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e l'adozione e concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Generalmente gli Enti si dotano di un unico Modello che tenga conto di tutte le previsioni normative necessarie, cosa che ha fatto anche LEF.

A tal proposito, è previsto che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto, il Modello possa essere redatto anche in conformità ai codici di comportamento (linee guida) predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti; tra questi vi sono le *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001"* (di seguito anche solo **"Linee Guida"**) di Confindustria che prevedono un unico modello (per Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti).

Si segnala infine che, sotto un profilo formale, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello 231 non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza per questo incorrere in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

2 Il Modello organizzativo di LEF

2.1 Attività di LEF

LEF – Lean Experience Factory – è un centro per la formazione e la trasformazione lean e digitale.

Nasce nel 2011 come centro di formazione esperienziale.

L'obiettivo era di fornire alle aziende manifatturiere ed alle società di servizi le competenze necessarie per raggiungere l'eccellenza operativa e per implementare con successo la trasformazione digitale attraverso un'efficace combinazione di approccio scientifico ed esperienza pratica.

Negli anni LEF si è consolidata come azienda digitale modello più estesa ed integrata al mondo, diventando centro di creazione di competenze di riferimento per lo sviluppo del capitale umano e guida di diversi network nazionali e internazionali in ambito industria 4.0, innovazione digitale e lean.

Capitale umano e miglioramento continuo sono parole chiave della filosofia di LEF, che ha l'ambizione attraverso le sue diverse attività e progetti di instillare nelle aziende (in primis nelle persone) la consapevolezza del potenziale di ciascuno e rafforzare la capacità e la propensione al miglioramento continuo.

Innovation & Learning Center

Joint venture tra McKinsey & Company, Confindustria Alto Adriatico e altri soci del territorio.

Gli Innovation & Learning Centers (ILC) di McKinsey sono dei centri di formazione avanzata che aiutano gli operatori professionali ad applicare, esplorare e provare soluzioni analitiche, digitali e lean.

Dalla sala riunioni alla prima linea, i centri permettono ai partecipanti di apprendere come cambiare mentalità e comportamenti, integrando la tecnologia dove serve, acquisendo nuove opportunità di vantaggio competitivo, capacità produttiva e resilienza, fino anche ad una maggiore sostenibilità ambientale.

2.2 Il Modello organizzativo di LEF

LEF ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (di seguito anche "**Modello**") nella convinzione che questo possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e di efficace prevenzione dei Reati presupposto nei confronti di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio di LEF stessa, nonostante il Decreto stabilisca che il Modello è un elemento facoltativo e non un obbligo.

Il Modello, redatto seguendo le linee guida di Confindustria e in conformità a quanto previsto nel Decreto, si propone come finalità di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo per la riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività di LEF;
- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di LEF nelle aree di attività considerate a rischio, che in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, possono incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di LEF;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di LEF che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- ribadire che LEF non tollera comportamenti illeciti in nessun caso, nemmeno se compiuti nell'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio di LEF, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui LEF intende attenersi;
- punire i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

2.3 Destinatari del Modello

Si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza, i seguenti soggetti:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i Dirigenti;
- i revisori legali;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- i consulenti;

- i dipendenti e tutti i collaboratori, anche esterni, con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali, finanziari o di qualsiasi natura con la Società.

2.4 Il processo di predisposizione del Modello

Il processo di predisposizione del Modello, in osservanza delle Linee Guida di Confindustria, è avvenuto con le seguenti attività progressive:

1. la conoscenza preliminare del contesto aziendale, attraverso l'analisi della documentazione rilevante (ad esempio procedure aziendali esistenti, struttura e comunicazioni organizzative delle varie aree/settori aziendali, altri documenti del Sistema di Gestione per la Qualità, contratti di *outsourcing*) e per mezzo di confronti con gli organi di LEF (Direzione, Consiglio di Amministrazione e Revisore Unico) nonché mediante interviste con i soggetti di LEF operanti nelle aree esposte a maggior rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. l'individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati presupposto previsti dal Decreto;
3. l'individuazione dei reati potenzialmente realizzabili nell'ambito delle aree a rischio e le relative modalità esemplificative di commissione del reato;
4. la predisposizione di un sistema di controllo preventivo che, grazie all'adozione di appositi protocolli, possa prevenire i rischi. Come da indicazioni delle Linee Guida, le attività di tale sistema che risultano maggiormente rilevanti e che è necessario adottare sono:
 - il Codice Etico;
 - un sistema organizzativo strutturato (aggiornato, formalizzato e chiaro);
 - l'adozione di protocolli di comportamento per i soggetti operanti nelle aree esposte a maggior rischio di commissione dei reati presupposto;
 - un sistema di procedure manuali ed informatiche;
 - la formalizzazione dei poteri autorizzativi e di firma;
 - la formazione del personale e la comunicazione delle informazioni.
5. l'adozione di un sistema disciplinare, che stabilisca le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni e delle procedure del Modello e del Codice Etico;

6. la nomina di un Organismo di Vigilanza, che soddisfi i requisiti di indipendenza e autonomia, anche di iniziativa e controllo, di professionalità, continuità d'azione, onorabilità e assenza di conflitto di interessi;
7. la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (§ 3.5);
8. la predisposizione di canali per la segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi della normativa applicabile ("**whistleblowing**").

2.5 La struttura del Modello

Il Modello di LEF è stato redatto in conformità a quanto prescritto nel Decreto e tenendo in considerazione le indicazioni contenute nelle Linee Guida elaborate da Confindustria e le peculiarità organizzative della Società.

Il Modello si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale volta ad integrarne il contenuto in relazione a determinate famiglie di reato.

Tenuto conto poi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 231/2001 e s.m.i., completano il Modello nelle sue componenti la Parte Generale e la Parte Speciale, rappresentandone dei fondamentali presidi a supporto e costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti elementi allo stesso allegati:

- Il Codice Etico di LEF;
- Il Sistema Disciplinare di LEF;
- La procedura delle segnalazioni di violazioni - Whistleblowing.

Nel presente documento costituente la **Parte Generale** del Modello vengono descritti:

- la normativa di riferimento;
- l'attività di LEF;
- il processo di predisposizione del Modello da parte di LEF;
- il Codice Etico;
- l'Organismo di Vigilanza nominato da LEF e le sue funzioni;
- il Sistema disciplinare adottato da LEF;
- le modalità di diffusione del Modello di LEF e i criteri di aggiornamento e formazione.

Con particolare riferimento al **Codice Etico**, si sottolinea che tale documento è stato predisposto seguendo i principi di comportamento di lealtà e onestà ai quali deve ispirarsi l'attività di LEF nella gestione della propria struttura, delle proprie attività e dei rapporti che intrattiene con i soggetti esterni. I principi contenuti nel Codice Etico sono rilevanti ed essenziali per integrare il sistema di controllo preventivo e per l'effettiva prevenzione dei reati presupposto.

Il Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di LEF; i suoi contenuti devono integrare ma non sostituire gli specifici protocolli previsti nella Parte Speciale del Modello in relazione a ciascuna delle attività sensibili individuate.

Nella **Parte Speciale** del Modello, invece, vengono esaminate le categorie di reato risultate potenzialmente rilevanti dal processo di analisi di LEF e vengono definiti e individuati:

- i reati presupposto astrattamente perpetrabili;
- le aree a rischio reato e le relative attività sensibili;
- le strutture aziendali che operano nell'ambito delle aree a rischio e delle relative attività sensibili;
- i controlli in essere a presidio dei rischi;
- i principi generali di comportamento (intesi come doveri e obblighi) applicabili a tutte le aree a rischio reato nonché, specificamente, rilevanti per le singole famiglie di reati presupposto ex D.lgs. 231/2001.

LEF si adopera affinché le regole contenute nei predetti documenti vengano applicate nei rapporti con tutti i soggetti con i quali intrattiene relazioni stabili d'affari (ad es. lavoratori, consulenti, fornitori). LEF non instaura né prosegue rapporti d'affari con chiunque si rifiuti espressamente di rispettare le regole del Modello e non condivide i principi e i valori del Codice Etico.

Tenuto conto che, a fronte dell'introduzione di alcune modifiche normative del Decreto (es. inserimento di nuovi Reati Presupposto) oppure di alcune modifiche organizzative relative alla Società, il Modello e il Codice Etico potrebbero essere oggetto di aggiornamenti, LEF rende disponibile la versione più aggiornata di tali documenti mediante inserimento nell'apposita sezione del sito <https://lef-digital.com/> che avverrà senza ritardo a cura della Direzione.

2.6 Reati Presupposto rilevanti per LEF

LEF in seguito all'analisi effettuata, ha stabilito di prendere in considerazione alcuni reati presupposto in quanto ritenuti potenzialmente perpetrabili in ragione delle caratteristiche della propria attività. Tali reati, analizzati nel dettaglio nella Parte Speciale del Modello, sono i seguenti:

- reati commessi in danno della pubblica amministrazione (art. 24)
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art 24-bis)
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25)
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1)
- reati societari (art. 25-ter)
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (artt. 25-octies e 25-octies1)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
- reati ambientali (art. 25-undecies)
- reati tributari (art.25-quinquiesdecies)

LEF ha valutato alcuni reati previsti dal Decreto come potenzialmente non realizzabili e compatibili con il proprio business. Tali reati che compaiano nella Parte Speciale e identificati come **Non applicabili** sono:

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1)
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- reati di abusi di mercato (art. 25-sexies)
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)

- contrabbando (art. 25-sexdecies)
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)
- delitti contro gli animali (art. 25-undevicies)

3 L'Organismo di Vigilanza di LEF

In osservanza dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, LEF ha deciso di istituire un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e gli ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Nel caso in cui venga commesso un Reato Presupposto, infatti, l'Ente può essere considerato esente da responsabilità amministrativa purché, oltre ad aver nominato un Organismo di Vigilanza dotato dei sopracitati poteri, non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto Organismo.

3.1 Composizione e requisiti

LEF ha deciso di istituire un Organismo di Vigilanza collegiale, costituito da tre soggetti esterni a LEF.

L'OdV è stato così costituito in osservanza del Decreto e delle linee Guida di Confindustria, in modo da possedere i **requisiti** previsti. In particolare:

- autonomia e indipendenza: all'OdV non devono essere assegnati compiti operativi e decisionali che possano pregiudicare l'obiettività di giudizio nello svolgimento della funzione di organo di controllo del Modello;
- professionalità: nella scelta del componente è stata verificata la presenza di competenze tecniche e professionali necessarie allo svolgimento della sua funzione;
- continuità d'azione: l'impegno continuo e la cura nella predisposizione della documentazione sono necessari nello svolgimento di tale funzione;
- onorabilità e assenza di conflitto di interessi: il componente dell'OdV viene scelto previa verifica del possesso di tali requisiti necessari allo svolgimento della sua funzione.

3.2 Nomina e cause di ineleggibilità

Il Consiglio di Amministrazione di LEF, con apposita delibera con la quale viene altresì individuato il Presidente, **nomina** i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i quali devono formalmente accettare l'incarico.

Costituiscono **cause di ineleggibilità** che impediscono l'elezione del componente e, nel caso fosse già stato nominato, ne provocano la **decadenza** dall'incarico:

- un legame di parentela, coniugio (o convivenza di fatto equiparabile al coniugio) o affinità entro il quarto grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione di LEF;
- l'aver subito una condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- l'aver subito una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per la commissione di un Reato Presupposto o di un reato della stessa indole (es. reati contro la pubblica amministrazione, reati tributari, etc.);
- l'aver subito una dichiarazione di fallimento o il trovarsi nella condizione giuridica di interdetto o inabilitato.

3.3 Durata dell'incarico e revoca

L'incarico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ha durata pari alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Alla scadenza del mandato del Consiglio, nonostante il mandato dell'OdV cessi automaticamente e contemporaneamente per tutti i membri, quest'ultimo è comunque tenuto a continuare a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del nuovo OdV da parte del Consiglio di Amministrazione.

È previsto che un componente dell'OdV possa rinunciare al proprio incarico prima della scadenza, purché ne dia comunicazione formale, indicante le motivazioni, al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno un mese.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la **revoca** dell'incarico assegnato ai componenti dell'OdV in caso di giusta causa. A titolo esemplificativo costituiscono giusta causa di revoca:

- l'interdizione o l'inabilitazione che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni;
- l'assegnazione al membro dell'OdV di funzioni e responsabilità che vadano in contrasto con i principi di autonomia e di indipendenza;
- un grave inadempimento dei doveri nello svolgimento dei compiti assegnati;
- la perdita di uno o più dei requisiti previsti per il componente dell'OdV (onorabilità, professionalità, indipendenza) presenti al momento della nomina;
- inidoneità fisica che impedisca lo svolgimento dell'incarico per oltre 6 mesi.

Nel caso in cui all'interno dell'OdV ci sia la cessazione dell'incarico da parte di un solo membro, l'Organismo di Vigilanza decade ed è necessario che il Consiglio di Amministrazione si attivi per la nomina del nuovo OdV entro 15 giorni.

3.4 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto, all'OdV spettano **compiti** quali:

- la verifica e la vigilanza del Modello attraverso controlli periodici e/o straordinari;
- formulare al Consiglio di Amministrazione di LEF proposte di aggiornamento del Modello per migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia nella prevenzione dei reati presupposto;
- l'informazione e la formazione sul Modello attraverso iniziative specifiche volte anche a diffonderne la conoscenza e la comprensione all'interno dell'organizzazione;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- l'informazione sull'attività svolta agli organi competenti, tra i quali rientra il Consiglio di Amministrazione, che viene aggiornato attraverso una relazione scritta annuale concernente l'attività svolta nel periodo di riferimento e un programma di attività da svolgersi nell'anno successivo;
- la costante verifica dell'idoneità del sistema disciplinare rispetto alla normativa;
- la formulazione di proposte sanzionatorie da applicare all'interno dell'organizzazione in caso di violazioni del Modello;
- la gestione delle segnalazioni in materia di c.d. whistleblowing, attraverso gli appositi canali messi a disposizione dalla Società, per i segnalanti che nell'ambito dei rapporti con LEF vengano a conoscenza di condotte illecite che ledono gli interessi e/o l'integrità della Società (D.Lgs. 24/2023 - *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*).

A fine del corretto svolgimento dei propri compiti, all'OdV devono essere riconosciuti tutti i **poteri** necessari, tra i quali:

- poter effettuare le verifiche e le ispezioni che ritenga opportune per la propria attività di controllo e vigilanza;

- poter predisporre un Regolamento al fine di formalizzare il funzionamento dell'OdV;
- poter accedere senza nessun consenso o autorizzazione a tutti i documenti, gli archivi e le funzioni della Società per ottenere le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni;
- poter avvalersi dell'aiuto di tutte le strutture aziendali o di eventuali collaboratori esterni;
- poter svolgere indagini e approfondimenti presso le risorse per accertare eventuali violazioni del Modello;
- poter disporre di risorse finanziarie (di seguito "Budget") messe a disposizione dal Consiglio Di Amministrazione al fine del corretto svolgimento dei suoi compiti.

L'OdV non dispone di poteri decisionali, modificativi o disciplinari.

I componenti dell'OdV devono garantire il segreto professionale in riferimento allo svolgimento delle loro funzioni e di conseguenza assicurano la riservatezza delle informazioni e dei dati di cui vengono a conoscenza, ad eccezione di quanto è previsto che venga riportato al Consiglio Di Amministrazione.

Tale aspetto va considerato con particolare riferimento alle eventuali segnalazioni in materia di c.d. whistleblowing (D.lgs. 24/2023).

I componenti dell'OdV devono garantire il segreto professionale in riferimento allo svolgimento delle loro funzioni e di conseguenza assicurano la riservatezza delle informazioni e dei dati di cui vengono a conoscenza, ad eccezione di quanto è previsto che venga riportato al Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'OdV non devono ricercare e utilizzare informazioni per fini diversi da quanto previsto dell'art. 6 del D.lgs. 231/01 e in ogni caso in conformità alle funzioni previste per l'organismo.

In ogni caso, i dati e le informazioni acquisite devono essere trattati in conformità alla normativa vigente, ivi compresa la normativa relativa alla tutela dei dati personali, con particolare riguardo in particolare al Regolamento (UE) 2016/679.

3.5 Flussi informativi riguardanti l'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., impone la previsione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV in quanto

“organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso”.

In LEF il sistema dei flussi informativi riguardanti l’attività dell’OdV, in funzione delle differenti necessità e finalità connesse, consta dei seguenti elementi:

1. Principi generali;
2. Flussi informativi periodici che riguardano le attività e le procedure aziendali;
3. Gestione delle segnalazioni all’OdV e delle segnalazioni di condotte illecite in materia di c.d. Whistleblowing;
4. Flussi informativi dall’Organismo di Vigilanza verso gli organi direttivi di LEF.

3.5.1 Principi generali

Al fine di consentire all’OdV di svolgere al meglio le proprie funzioni e la propria attività di vigilanza in LEF è posto l’obbligo per chiunque di riferire immediatamente e senza ritardo, allegando copia della documentazione disponibile, ogni notizia acquisita attinente in particolare a:

- eventuali attività aziendali risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione (assenza totale o parziale di specifica regolamentazione, inadeguatezza dei principi del Codice Etico e/o delle procedure operative rispetto alle finalità cui sono preordinati, sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità, aggiornamento e corretta comunicazione, ecc.);
- ogni eventuale modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria all’organizzazione, alle procedure operative, ai protocolli di comportamento ed al Codice Etico;
- ogni condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto 231 ovvero ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- ogni procedimento disciplinare svolto e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- eventuali situazioni di conflitto di interesse tra un destinatario del Modello e LEF;

- visite ispettive svolte dalla Pubblica Amministrazione che abbiano rilevato delle irregolarità;
- riunioni del Consiglio di Amministrazione che riguardino temi attinenti alle funzioni dell'OdV;
- procedimenti e/o situazioni in cui si sia verificato un discostamento o una deroga, anche parziale, dalle procedure e dai protocolli di LEF;
- i risultati di audit interni o esterni;
- situazioni che denotino una carenza di controlli interni.

Tali segnalazioni andranno effettuate mediante mail indirizzata alla seguente casella di posta elettronica: odv@lef-digital.com ovvero mediante altre forme di comunicazione che assicurino la necessaria tempestività e immediatezza della comunicazione.

In qualsiasi momento e qualora lo ritenga necessario per il perseguimento delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, l'OdV può richiedere ai soggetti apicali nonché ai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, informazioni e documenti tali da consentire l'esecuzione di verifiche dirette sull'osservanza del Modello.

3.5.2 Flussi informativi periodici che riguardano le attività e le procedure aziendali

Affinché l'OdV sia sempre posto nella condizione di monitorare il controllo esercitato dal management sulle procedure aziendali nell'ambito delle specifiche attività in cui è stata rilevata la possibile esposizione alla commissione di condotte che possono integrare fattispecie di illecito e rischi di reato rilevanti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/01, in LEF è stato istituito un sistema di **flussi informativi periodici** verso l'OdV.

A tale fine, ciascun soggetto apicale nell'ambito dell'area di cui è diretto responsabile dovrà predisporre con la cadenza prevista nei protocolli di comportamento o comunque con cadenza semestrale ed inviare all'OdV una relazione di conformità al Modello 231, riferita alle attività svolte e dettagliata nei contenuti con riferimento all'osservanza o all'eventuale discostamento rispetto alle norme di condotta previste dal Modello e dai protocolli contenuti nella Parte Speciale.

Tali relazioni andranno trasmesse all'OdV entro la fine del mese successivo alla chiusura del semestre, mediante mail indirizzata alla seguente casella di posta elettronica: odv@lef-digital.com.

3.5.3 Gestione delle segnalazioni all'OdV e segnalazioni di condotte illecite in materia di c.d. Whistleblowing

3.5.3.1 Gestione delle comunicazioni e segnalazioni.

Al fine di consentire il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata prevista l'attivazione della casella di posta elettronica odv@lef-digital.com attraverso la quale l'OdV potrà ricevere le comunicazioni nonché eventuali richieste o segnalazioni.

Le segnalazioni pervenute all'OdV sono raccolte e conservate in un apposito archivio tenuto presso i locali assegnati all'OdV.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando ove ritenuto opportuno l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto ogni relativa decisione assunta. L'OdV prenderà in considerazione e valuterà tutte le informazioni/segnalazioni ricevute, anche in forma anonima.

In caso di ricezione di segnalazioni anonime, dopo una valutazione preliminare, l'OdV provvederà a richiedere un'indagine interna alle strutture dell'azienda (Direzione, Responsabile dell'area) interessate e preposte ad intervenire nell'area in cui si sarebbe verificata la violazione, richiedendo un pronto riscontro sull'esito finale dell'indagine.

Ove l'OdV rilevi che la comunicazione/segnalazione richieda le forme di tutela o il rispetto delle procedure previste in conformità al cd. Decreto Whistleblowing, nella loro gestione farà applicazione anche dei principi e delle disposizioni posti dal seguente paragrafo 3.5.3.2 nonché dell'apposito Protocollo predisposto per la Procedura per la segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing.

L'OdV ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, deve assicurarne la riservatezza e deve astenersi dal ricercare ed utilizzare le stesse per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia, in particolare, nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) n. 2016/679.

3.5.3.2 Segnalazioni di condotte illecite in materia di c.d. Whistleblowing

In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ¹(che ha modificato l'art. 6 del Decreto), LEF ha attivato gli opportuni canali interni di segnalazione dedicati, affinché le persone specificamente individuate all'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023 possano effettuare le segnalazioni legate a violazioni di disposizioni normative nazionali di cui siano venute a conoscenza durante lo svolgimento delle loro attività inerenti i rapporti con LEF.

Tramite i canali di segnalazione possono essere segnalate le violazioni che, in relazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023, consistono in comportamenti, atti od omissioni idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità di LEF connesse a violazioni di disposizioni nazionali e condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni del modello organizzativo.

Spetta all'Organismo di Vigilanza gestire tali segnalazioni e a tal proposito LEF ha attivato i seguenti canali attraverso i quali le segnalazioni possono essere effettuate:

- mediante forma cartacea con lettera inviata presso la sede di LEF;
- mediante posta elettronica attraverso invio di una comunicazione mail all'indirizzo dedicato whistleblowing@lef-digital.com;
- tramite incontro diretto nel caso in cui il segnalante ne abbia fatto richiesta attraverso una e-mail all'indirizzo dedicato whistleblowing@lef-digital.com.

LEF deve agire garantendo i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione e deve assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e delle eventuali altre persone coinvolte, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di LEF stessa o delle persone coinvolte.

A tal fine, LEF ha predisposto il documento "*PRO 231.07 Protocollo per la segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing*" utile ai potenziali segnalanti delle violazioni in oggetto, poiché fornisce loro le indicazioni

¹ D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", pubblicato in G.U. n. 63 del 15 marzo 2023

chiare sulle procedure e sui presupposti per poter effettuare le segnalazioni. Tale documento costituisce parte integrante del Modello.

Per una maggior accessibilità il link per accedere al predetto documento è disponibile in un'apposita sezione del sito internet di LEF. Il link per accedervi è inoltre contenuto in un'ideonea informativa affissa presso la sede di LEF ed è inoltre indicato in un'apposita clausola contenuta o integrata nei contratti di lavoro di LEF.

Si precisa che, oltre alle sanzioni previste dall'autorità civile o penale ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, e ferme restando le sanzioni amministrative eventualmente applicate da ANAC ai sensi dell'art 21 del D.lgs. n. 24/2023, il Sistema disciplinare adottato da LEF prevede appositi provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque commetta atti ritorsivi a causa della segnalazione.

3.5.4 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi direttivi di LEF

L'OdV effettua un'attività di Reporting annuale al Consiglio di Amministrazione. In particolare, presenta:

- una relazione finale che riporta le attività svolte dall'OdV durante l'anno trascorso (riunioni, esiti degli audit effettuati, controlli della funzionalità degli indirizzi email dedicati ai flussi informativi dell'OdV, eventuali segnalazioni ricevute);
- un piano delle attività che descrive ciò che l'OdV ha in programma per l'anno successivo.

Eventuali altre comunicazioni sono a discrezione dell'OdV.

Tra le informazioni che devono essere relazionate dall'OdV al Consiglio di Amministrazione rientrano:

- eventuali modifiche normative rilevanti per il Modello;
- eventuali azioni correttive da apportare per garantire l'efficacia del Modello;
- l'accertamento di comportamenti che abbiano violato il Modello, il Codice Etico o i protocolli aziendali;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile per l'adozione di misure urgenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

3.5.5 Budget assegnato all'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di LEF assegna all'Organismo di Vigilanza adeguati mezzi economici (definiti anche "**budget**") e locali idonei al fine di poter svolgere le proprie funzioni. Il budget verrà definito nel verbale del Consiglio di Amministrazione di nomina del componente l'Organismo di Vigilanza, a valere per il periodo di durata in carica dell'OdV.

3.5.6 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza regola il proprio funzionamento attraverso un apposito documento definito "**Regolamento di funzionamento dell'OdV**" nel quale vengono stabiliti anche la periodicità, le modalità di svolgimento e decisionali dell'OdV.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, anche le modifiche al Regolamento vengono apportate su decisione dell'Organismo stesso e successivamente comunicate per presa visione al Consiglio di Amministrazione di LEF.

4 Il Sistema Disciplinare di LEF

Ai sensi del Decreto, l'adozione del Modello è idonea ad escludere la responsabilità amministrativa dell'Ente ove quest'ultimo preveda l'introduzione di un sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso (art. 6, comma 2, lettera e, e art. 7, comma 4, lettera b del Decreto).

In conformità poi a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 (cd. Whistleblowing) l'Ente è tenuto a prevedere un sistema sanzionatorio idoneo a:

- sanzionare chi si accerta essere responsabile degli illeciti di cui all'art. 21, comma 1, del medesimo D.lgs. 24/2023,
- sanzionare la persona segnalante rispetto alla quale è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, nonché la responsabilità civile per aver riferito informazioni false con dolo o colpa grave (art. 16, comma 3, del medesimo D. Lgs. 24/2023).

Per ottemperare a tutte le sopracitate disposizioni normative LEF ha predisposto il protocollo denominato "*Sistema Disciplinare*", che costituisce parte integrante del Modello e che è pubblicato in apposita sezione del sito di LEF.

Si rimanda a tale documento per l'approfondimento dei relativi contenuti.

Nel Sistema Disciplinare vengono indicate le sanzioni astrattamente applicabili alle condotte rilevanti per ciascuna categoria di soggetti (apicali, dipendenti, terzi) tenuti al rispetto del Modello. Nell'applicazione delle sanzioni è necessario tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione riscontrata.

Si precisa che l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al Sistema Disciplinare prescinde dalla commissione di un reato e quindi dall'instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale da parte dell'autorità giudiziaria nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato presupposto.

5 La comunicazione e la formazione sul Modello di LEF

LEF si impegna a diffondere i contenuti del proprio Modello Organizzativo a tutti i soggetti destinatari.

Con riferimento **all'organizzazione interna**, LEF svolge alcune attività al fine di formare/informare tutto il personale in merito all'esistenza e ai contenuti del Modello, quali ad esempio:

- una comunicazione iniziale: il Modello e gli allegati vengono formalmente comunicati a tutti gli organi amministrativi, direttivi e di controllo nonché a tutte le risorse presenti attraverso una nota informativa interna;
- al momento dell'assunzione di nuovi dipendenti LEF provvede alla messa a disposizione della Parte generale del Modello, del Codice Etico e del Sistema Disciplinare nella versione aggiornata (tali documenti sono visionabili anche all'interno del sito internet di LEF);
- una specifica attività di formazione: LEF predispone per tutto il personale interno interventi di formazione in materia di responsabilità amministrativa dipendente da reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e si impegna ad organizzare eventuali sessioni formative di aggiornamento qualora se ne ravveda la necessità. Tale formazione mira in particolare ad illustrare il contesto normativo, il Modello adottato, l'Organismo di Vigilanza. La partecipazione a tali attività è obbligatoria e viene registrata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici.

Con riferimento ai **soggetti terzi** (ad es. collaboratori, docenti, consulenti, fornitori, clienti, etc.), LEF si impegna a svolgere un'attività informativa in merito all'esistenza e ai contenuti del Modello, del Codice Etico e del sistema disciplinare e in merito all'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle procedure illustrate in tali documenti. A tal fine, LEF, in fase contrattuale, informa tali soggetti sull'esistenza e sulle modalità di reperimento di tali documenti e può prevedere l'obbligo di rispettare quanto previsto in tema di principi del D.lgs. n. 231/2001 disciplinando se del caso le conseguenze connesse al loro mancato rispetto.

6 L'aggiornamento del Modello di LEF

Eventuali modifiche o integrazioni del decreto e le variazioni organizzative di LEF possono rendere necessario l'adeguamento del Modello. È onere e compito dell'Organismo di Vigilanza segnalare la necessità di aggiornamento e proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e/o integrazioni, la cui predisposizione è a carico dell'Ente, mentre la relativa adozione resta di competenza del Consiglio di Amministrazione.

In generale, la necessità di adeguamento del Modello sarà dovuta a:

- introduzione di nuove fattispecie di reati presupposto e aggiornamenti della normativa di quelli esistenti;
- constatazione di carenze del Modello in occasione del verificarsi di violazioni di quest'ultimo o di commissione di un reato presupposto;
- modifiche della struttura organizzativa o delle attività svolte da LEF;
- identificazione di nuove attività sensibili o variazione di quelle già precedentemente valutate;
- modifiche delle procedure interne o delle competenze delle risorse di LEF.